

# Sintesi aggiornamento Procedure Applicative 4.0 DM 2 marzo 2018



APPROVATE DAL COMITATO TECNICO CONSULTIVO  
SUI BIOCARBURANTI

## Premessa

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate alle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018. Il documento illustra brevemente le variazioni più significative rispetto alla revisione precedente, fornendo l'indicazione del capitolo e del paragrafo al quale fanno riferimento.

## Calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti

È stato modificato il calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti prevedendo che la maggiorazione venga calcolata sull'energia complessivamente prodotta dall'impianto di produzione di biometano e non più sull'energia immessa in consumo dallo specifico impianto pertinente (paragrafi 2.3.4 e 6.3). Tale modifica semplifica il calcolo delle citate maggiorazioni e consente al produttore di rientrare più velocemente dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto pertinente.

## Inserimento in graduatoria delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti

Le maggiorazioni per gli impianti pertinenti sono inserite in graduatoria nella stessa posizione dell'impianto di produzione e non più in posizione separata (paragrafo 2.3.1). Tale modifica semplifica la gestione della graduatoria e rende più facilmente fruibili le informazioni riportate nella graduatoria stessa.

## Licenza di esercizio dei distributori stradali di gas naturale per i trasporti

L'invio della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane è stato previsto per i soli distributori stradali di gas naturale per i trasporti non collegati a rete con obbligo di connessione di terzi (paragrafo 7.4). Questa modifica consente di ridurre gli oneri a carico dei produttori e degli eventuali intermediari che dovranno fornire la citata licenza per un ridotto numero di casi.

## Calcolo numero di certificati rinviabili per il Produttore di biometano

È stato aggiornato il metodo di calcolo del numero di CIC rinviabili per il Produttore di biometano che accede all'articolo 5 del D.M. 2 marzo 2018 (paragrafo 1.2.3).

Il Produttore può vendere ai Soggetti Obbligati i CIC relativi alla produzione dell'anno N prima del periodo di verifica dell'assolvimento dell'obbligo (entro il 30 settembre dell'anno N+1). A tale data, eventuali CIC ancora nella disponibilità del Produttore possono essere rinviati fino alla verifica dell'anno successivo nel limite del numero massimo di CIC rinviabili (quota massima di rinviabilità pari al 5%). Ad oggi il numero massimo di certificati rinviabili è calcolato separatamente per i CIC e i  $CIC_{BMT\ AV}$  applicando la quota massima di rinviabilità a ciascuna tipologia di certificati rilasciati al Produttore per il biometano prodotto e immesso in consumo nell'anno N.

Il nuovo metodo di calcolo del numero di CIC rinviabili prevede che la quota del 5% si applichi al numero totale di CIC e  $CIC_{BMT\ AV}$  e non più separatamente per ogni tipologia di certificati. I certificati rinviati per ogni tipologia sono determinati dando priorità ai  $CIC_{BMT\ AV}$ . Tale modifica consente di massimizzare il numero di CIC che il Produttore può rinviare all'anno successivo riducendo il rischio che parte dei CIC decadano e siano annullati.

## Definizione del settore trasporti

È stata estesa la definizione del settore trasporti per il solo caso di utilizzo del biometano, includendo anche il biometano utilizzato in mezzi di navigazione che effettuano tratte per le quali i porti di partenza e di arrivo siano entrambi italiani (paragrafo 11.8). Questa modifica è scaturita dall'emanazione del D.lgs. 199/2021 che all'art. 39, comma 1 prevede la possibilità di considerare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo tutti i biocarburanti indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.